

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **610/1987** (ECLI:IT:COST:1987:610)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **11/12/1987**

Deposito del **23/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **08/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **3960**

Atti decisi:

N. 610

ORDINANZA 11-23 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità"), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna, iscritta al n. 867 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1° serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, con ordinanza 7 febbraio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18 sotto il profilo che esso, designando l'organo della Provincia - il Presidente - competente ad emanare provvedimenti espropriativi, violerebbe l'art. 128 Cost.;

Considerato che questione analoga è stata già ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 319 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanze 43, 157 e 161 del 1984;

che non sono prospettati profili nuovi che inducano a discostarsi da tali decisioni;

Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità) sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 128 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.